

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 MAGGIO 2008, N. 17970: l'attività di deposito di rifiuti effettuata dal produttore senza alcuna documentazione che comprovi la regolarità della cadenza temporale dello smaltimento integra la fattispecie contravvenzionale del deposito incontrollato.**

L'attività di deposito di rifiuti (nel caso di specie: scarti di lavorazione dei laterizi) effettuata dal produttore senza alcuna documentazione che comprovi la regolarità della cadenza temporale dello smaltimento integra la fattispecie contravvenzionale del deposito incontrollato *“proprio perché l'assenza di alcuna documentazione costituisce la prova della mancata regolamentazione dell'accumulo, con conseguente impossibilità di verificare la regolare e cadenzata modalità di smaltimento.”*

*“... il D. L.vo 152/06 non ha modificato la precedente disciplina, in particolare, neppure per i rifiuti non pericolosi il deposito incontrollato ha perduto rilevanza penale. Il fatto mantiene la propria sanzione penale, rilevato che l'art. 256, co. 2, D.L.vo, n. 152/06, dispone che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti...”, con la conseguenza che a costoro va applicata la sanzione penale alternativa (o congiunta se si tratta di rifiuti pericolosi) della ammenda o dell'arresto, a differenza di quanto disposto dall'art. 255, stesso decreto, che, qualora analogo comportamento venga posto in essere dai privati cittadini, nei confronti dei quali siffatta condotta integra esclusivamente un illecito amministrativo, prevede una pena pecuniaria, che subisce una attenuazione là dove la condotta abbia per oggetto rifiuti non pericolosi e non ingombranti.”*

---

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. De Maio Guido  
-dott. Petti Ciro  
-dott. Lombardi Alfredo Maria  
-dott. Marmo Margherita  
-dott- Gazzara Santi

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

La Fauci Orazio nato a Valdina il 3/1/48  
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Barcellona P.G. – sezione Distaccata di Milazzo il 31/5/07

vista la sentenza ed il ricorso  
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara  
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Campese, il  
quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso  
udito il difensore del ricorrente, avv. Antonino Favazzo, il quale ha concluso insistendo in ricorso

osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, con sentenza del 31/5/07, ha condannato La Fauci Orazio alla pena dell'ammenda di euro 20.000,00, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 51, co. 2, in relazione al co. 1, lett. A), del D.L.vo 22/97; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine alla contravvenzione di cui



all'art. 674 c.p., ascritta al capo B) della imputazione, perché estinta per prescrizione; ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. sia in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 40 e 50, D. L.vo n. 227/91, per non avere proceduto alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di attuare le misure protettive e preventive, per procedere ai sensi dell'art. 21, D. L.vo 758/94, sia per l'ulteriore prosieguo.

Il decidente ha ritenuto il prevenuto responsabile di avere posto in essere un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti da laterizi rotti, materiale di scarto della produzione della impresa, che venivano ammassati in un sito, allo scoperto, dell'impianto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:

- art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 6 e 14, D. L.vo 22/97 e 14, L. 178/02, rilevando che gli scarti di lavorazione dei laterizi non avrebbero potuto essere qualificati come rifiuti, per cui, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto illecita la condotta posta in essere dal prevenuto;
- art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 14, 50 e 51, D. L.vo 22/97, 192, 255 e 256, D. L.vo 152/06 e 530/1 c.p.p., eccependo che il fatto contestato non sarebbe previsto dalla legge come reato, ma, semmai, sanzionabile in via amministrativa;
- art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche, alla eccessività della pena ed al beneficio della non menzione, evidenziando la contraddittorietà della motivazione sul punto, visto che il decidente prima qualifica non rilevante la gravità del fatto, per la natura del rifiuto e per la non elevate quantità dello stesso, e poi nega la concessione delle attenuanti generiche, applica una pena pecuniaria apprezzabile e non riconosce, immotivatamente, l'imputato meritevole della non menzione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato.

La sentenza, infatti, è sorretta la logica ed esaustiva argomentazione motivazionale.

Con la prima censura il ricorrente contesta la non corretta qualificazione attribuita dal Tribunale agli scarti di lavorazione dei laterizi, in quanto essi non avrebbero potuto essere considerati quali rifiuti.

Orbene, sul punto appare opportuno rilevare che al fine di delineare l'ambito di operatività della nozione di rifiuto occorre distinguere tra i residui di produzione, che seppur suscettibili di eventuale successiva utilizzazione, vanno qualificati come rifiuti, ed i sottoprodotti, che non vi rientrano, atteso che ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocamente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria, senza previa trasformazione, in un processo produttivo, si sottrae alla disciplina dei rifiuti di cui al D. Lvo n. 22/97 ( Cass. 1/6/05, n. 20499 ).

Il giudice di merito ha ravvisato la configurazione, nella specie, del c.d. deposito incontrollato, con riferimento all'art. 6 del D. Lvo 22/97, evidenziando che rifiuti non pericolosi, consistenti nel materiale di scarto della produzione ( laterizi rotti ), risultavano ammassati in un sito allo scoperto dell'impianto; ha rilevato, altresì, che l'attività di deposito veniva effettuata dal produttore senza che alcuna documentazione comprovasse la regolarità della cadenza temporale dello smaltimento. Tali considerazioni, frutto delle risultanze probatorie, hanno permesso al decidente di affermare la integrazione della fattispecie contravvenzionale del deposito incontrollato, di cui all'art. 51, co. 2, D. L.vo 22/97, proprio perché l'assenza di alcuna documentazione costituisce la prova della mancata regolamentazione dell'accumulo, con conseguente impossibilità di verificare la regolare e cadenzata modalità di smaltimento.

Con il secondo motivo di gravame si eccepisce che il fatto contestato non sarebbe previsto dalla legge come reato, ma, semmai sarebbe sanzionabile in via amministrativa.

Anche tale doglianza si appalesa infondata, rilevato che, come affermato in sentenza, il D. Lvo 152/06 non ha modificato la precedente disciplina, in particolare, neppure per i rifiuti non pericolosi il deposito incontrollato ha perduto rilevanza penale.


Il fatto mantiene la propria sanzione penale, rilevato che l'art. 256, co. 2, D.Lvo , n. 152/06, dispone che "le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti....", con la conseguenza che a costoro va applicata la sanzione penale alternativa ( o congiunta se si tratta di rifiuti pericolosi ) della ammenda o dell'arresto, a differenza di quanto disposto dall'art. 255, stesso decreto, che, qualora analogo comportamento venga posto in essere da privati cittadini, nei confronti dei quali siffatta condotta integra esclusivamente un illecito amministrativo, prevede una pena pecuniaria, che subisce una attenuazione là dove la condotta abbia per oggetto rifiuti non pericolosi e non ingombranti Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento, visto che il Tribunale ha argomentato compiutamente e logicamente, in ordine all'aspetto sanzionatorio, richiamandosi ai precedenti penali del prevenuto, alla persistenza dell'illecito posto in essere ed evidenziando come sia emersa una realtà aziendale gravemente irrispettosa di svariate normative nel settore della tutela ambientale e della salute e prevenzione del luogo di lavoro, elementi tutti che hanno indotto il giudicante a negare la invocata concessione delle attenuanti generiche e la non menzione.

P . Q . M .


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 27/3/08.

Il consigliere estensore  
(Santi Gazzara )



Il Presidente  
( Guido De Maio )



3